

# Importo minimo per il versamento di Iva e ritenute

Tutti i soggetti passivi IVA, salvo eccezioni, sono tenuti ad adempiere l'obbligo di liquidazione periodica dell'imposta previsto dall'art. 1 del Dpr. n. 100/1998.

Questo significa che devono procedere a rilevare la propria posizione IVA nei confronti dell'Erario (a debito, a credito o in pareggio), mediante un'operazione che consiste nel determinare la differenza fra:

- **l'ammontare dell'imposta esigibile nel periodo**, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- **e l'ammontare dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi agli acquisti**, sulla base dei documenti di cui il soggetto passivo IVA è in possesso, e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo.

Se, dalla somma algebrica dei due importi, emerge **una posizione a debito**, il soggetto è tenuto a effettuare il **versamento dell'imposta** alle scadenze prescritte dalla legge.

Se l'importo a debito determinato con la liquidazione (mensile o trimestrale) **non supera il limite minimo di 100,00 euro**, il versamento deve essere **rinvio ed eseguito unitamente a quello relativo al mese o trimestre successivo**, o comunque al primo mese o trimestre (anche non immediatamente successivo) nel quale la suddetta soglia venga superata per effetto della somma dei diversi periodi.

La **soglia di 100 euro** è stata fissata dall'art. 9 del recente **D.Lgs. n. 1/2024** ed è andata a sostituire la precedente soglia di **25,82 euro**.

Il medesimo articolo ha riproposto la stessa soglia di 100 euro anche per il **cumulo e rinvio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi.**

Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato **entro il mese successivo, se superiore alla soglia, o al più tardi entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.**

(MF/ms)